

PROC. UN. 11-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza

del

PUBBLICO MINISTERO, in persona della Dott.ssa Federica Iovene (N. 363/2026 N.C.R.)

ricorrente

nei confronti di

HEGO BAU S.r.l., C.F./P.IVA 01669940213, con sede legale in Roma, Via Adolfo Albertazzi 61 (e con sede precedente, fino al 13/05/2025, in Varna (BZ), Via Brennero 17/4), rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO FRANZIA, giusta delega apposta in calce alla comparsa e domanda sub RG 11-2/2026 d.d. 15.04.2026

resistente

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:



- il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di HEGO BAU S.R.L.;
- fissata udienza *ex art.* 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica *ex art.* 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.;
- la società debitrice si è costituita con una comparsa e domanda depositata il 14.04.2026, in cui ha riconosciuto che la situazione debitoria della società è severamente compromessa, ma ha chiesto un termine per la presentazione di una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e a garantire a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
- il legale rappresentante della società debitrice si è presentato all'udienza del 16.04.2026, unitamente al proprio procuratore;
- nel corso di tale udienza, il Pubblico Ministero non si è opposto alla concessione del termine e per il caso che il concordato preventivo liquidatorio non fosse andato a buon fine, ha insistito nel ricorso
- con decreto d.d. 16.04.2026 sub RG 11-2/2026 è stato assegnato il termine richiesto, rilevando che ai sensi dell'art. 7 CCII, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a determinate condizioni, per il cui accertamento è necessario verificare l'evolversi del presente procedimento;
- con decreto odierno è quindi stato dichiarato estinto tale subprocedimento relativo alla domanda *ex art.* 44 CCII, in ragione del mancato versamento della somma per le spese della procedura entro il termine perentorio assegnato con il precedente decreto (*cfr.* art. 44 co. 1 lett. d);

considerato che:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Varna (BZ), Via Brennero 17/4 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione; infatti, ai sensi dell'art. 28



CCII, la sede legale è stata trasferita a Roma nell'anno antecedente al deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero d.d. 03.03.2026;

- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art. 2, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, i soli debiti affidati all'Agente della Riscossione sono pari a € 752.216,07 (cfr. estratto d.d. 12.03.2026);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);
- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dai rilevanti debiti verso l'Agente della Riscossione, pari a € 752.216,07 (cfr. estratto d.d. 12.03.2026); nel bilancio al 31.12.2024 si indica un patrimonio netto negativo per € 880.674, nonché debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 881.764 a fronte di crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 11.576 e disponibilità liquide di € 19 (cfr. bilanci acquisiti d'ufficio dalla Cancelleria come da decreto di fissazione udienza d.d. 04.03.2026); peraltro, dalla documentazione in atti emerge come già al 31.12.2019 vi fosse un patrimonio netto negativo per € 303.066 (cfr. ricorso del Pubblico Ministero, doc. 5, pag. 32);

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;



P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **HEGO BAU S.r.l., C.F./P.IVA 01669940213**, con sede legale in Roma, Via Adolfo Albertazzi 61 (e con sede precedente, fino al 13/05/2025, in Varna (BZ), Via Brennero 17/4),

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

nomina

Curatore della procedura **il dott. STEFANO CRONI**;

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

fissa

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **10.09.2026, ore 9:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 112 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, C.C.I.I.;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 14/05/2026



Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

